



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**

**" ROSINA SALVO "- TRAPANI**

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 -

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it

Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet [www.rosinasalvo.edu.it](http://www.rosinasalvo.edu.it)

Circ. n.63

Trapani 11/10/2021

Ai docenti  
Alle Famiglie  
All'Ufficio Aluni  
Al Sito WEB

Oggetto: **Faq - Green pass studenti, per i PCTO e le uscite didattiche a. s. 2021/2022.**

Sebbene ad oggi gli studenti non abbiano obbligo di **Green pass** per l'accesso in classe, nel caso dei **PCTO**, lo studente viene equiparato a qualsiasi altro lavoratore o tirocinante e dunque per lui vige l'obbligo di Green pass.

**Lo studente, per recarsi in azienda o in qualsiasi altro luogo egli svolga il PCTO, dovrà vaccinarsi o esibire un tampone negativo.**

Anche per quanto riguarda le **uscite didattiche** gli alunni dovranno esibire il Green pass all'ingresso delle strutture. Ragion per cui le famiglie dovranno essere preventivate informate di questo requisito. Non saranno, ad ogni modo, le scuole ad accertarsi del possesso del Green pass – il Garante per la privacy, infatti, chiarisce che non possono farlo -, ma le strutture stesse.

## **Le Faq del Mi**

**1) Gli studenti che si recano nelle strutture dove effettuano i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) devono possedere la certificazione verde COVID-19?**

Gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un'attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori. In proposito, l'art. 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che disciplina l'obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge una attività lavorativa nel settore

privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale obbligo si applica **“a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”**.

**2) Cosa devono fare le Istituzioni scolastiche per garantire la partecipazione degli studenti ad eventi organizzati al di fuori delle medesime? È possibile verificare preventivamente il possesso della certificazione verde da parte degli studenti partecipanti ad uscite didattiche?**

Il 23 settembre 2021 il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente. Ai fini dell'organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l'obbligo della certificazione verde COVID-19, dunque, si ritiene che le Istituzioni scolastiche possano valutare di fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all'iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l'accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale. Al riguardo, si rileva, in particolare, che, ai sensi dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso – tra gli altri – a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127. L'art 9-bis in parola, inoltre, al comma 3, prevede che l'obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai “soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti” e, dunque, agli alunni al di sotto dei 12 anni di età.

Tanto premesso, le Istituzioni medesime non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell'accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis.

**Si ritiene, peraltro, opportuno che le Istituzioni scolastiche definiscano preventivamente le misure organizzative da adottare nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell'ingresso ai suddetti eventi.**

IL DIRIGENTESCOLASTICO  
(Prof.ssa Messina Giuseppina)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93